

N° 5/155 Prot. Segr. Pres
Del 10/10/19

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

Il giudice dr Livia De Gennaro;

nella procedura n. 5 del 2019 di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3 proposta nell'interesse di Rampini Boncori Conctta avente ad oggetto la richiesta di apertura della procedura di liquidazione dei beni ai sensi degli artt. 14 ter e seg. stessa legge;

letto il ricorso e la documentazione prodotta dall'istante a corredo nonché la relazione dell'O.c.c.;

ritenuto che i limiti di cui all'art. 14 ter, co. 6 lett. b, l. 27 gennaio 2012 n. 3 vanno determinati nel seguente modo: ---

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento sua e della sua famiglia indicati dal giudice;

letto l'art 14 quinquies, co. 2 lett. e, 27 gennaio 2012 n. 3 ---

considerato che appare necessaria la nomina del liquidatore per l'espletamento delle previste attività nel rispetto dei parametri normativi;

tenuto anche conto che non risultano allo stato segnalate parole, frasi, nomi ovvero eventuali informazioni non aventi carattere strettamente strumentale e potenzialmente lesive di diritti di riservatezza di soggetti estranei;

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione e nomina il dottor Matteo De Lise liquidatore ai sensi dell'art. 14 quinquies, co. 2 lett. e, . 27 gennaio 2012 n. 3;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, relativamente ai beni immobili di cui è prevista la liquidazione;



ordina il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che il presente decreto unitamente al ricorso, al piano ed alla relazione dell'O.c.c., siano pubblicati sul portale delle procedure e sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli;

dispone che il liquidatore provveda, una volta disposta la chiusura della procedura, a comunicare la circostanza al suddetto ufficio interessato.

Si comunichi.

08/10/2019

Il Giudice

dr. Livia De Gennaro

V^o s' autorizza e si mette all'uffa Innovazione
Je gli uffici competenti

22.10.19
Il Presidente
Dott. Dario Rapone



Avv Monica Mandico
Via Epomeo 81- 80126 Napoli
Mail: avvocatomandico@libero.it
Pec: monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI NAPOLI PERVENUTO IN CANCELLERIA DEPOSITAT... IN CANCELLERIA
Oggi: 23 LUG 2019
Il Cancelliere

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss.
Legge 27 gennaio 2012 n. 3

Nell'interesse della Signora Rampini Boncori Concetta, nata a Napoli il 13/01/1964 C.F.: RMPCCCT64A53F839Z e residente in Napoli (NA) in Via Pasquale Scura N. 72 che risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge. rappresentata e assistita, giusta mandato (doc.1) allegato al presente atto con foglio separato, dall'avv. Monica Mandico, che svolge anche funzioni da advisor - C.F. MNMNC71H51F839E - P.IVA 07419090639, con domicilio eletto presso lo studio del legale sito in Napoli alla via Epomeo 81, con i seguenti recapiti tel/fax: 0817281404 - pec monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it che si indicano per le comunicazioni di legge ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 C. 3 C.P.C e art. 176 c.p.c.

1. Premesse

- Stante la situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa la ricorrente, comprovata dalla procedura esecutiva immobiliare che è giunta alla vendita all'asta dell'immobile di proprietà della debitrice (Trib. SMCV Proc. Esec. 486/2016), il cui attivo non è stato ancora ripartito tra i creditori procedenti. ed a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, la ricorrente, a mezzo dell'avv. Monica Mandico, ha presentato istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, l. 3/2012 (Cfr. Copia istanza di nomina del Professionista doc. 2);
- la situazione economico patrimoniale e finanziaria della ricorrente è rimasta invariata e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi;
- la ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare la stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge (Cfr Autocertificazioni doc. 3);
- la ricorrente non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta dalla visura protesti, dalla visura PRA, dalla visura catastale e ipotecaria nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli. Tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti e interrogazione del debitore. (Cfr. doc. 3, 4, 5,6).

2. Storico. Le cause del sovraindebitamento e l'analisi della debitoria complessiva.

- b) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- c) non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- d) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Nel caso di specie tutte le previsioni appena elencate risultano rispettate. In ultimo è stato accertato che non sono stati compiuti atti dispositivi negli ultimi cinque anni.

Segnatamente la debitrice percepisce uno stipendio di euro 1.482,00 circa, di cui una quota mensile (di euro 274,00) è trattenuta dal datore di lavoro per la corresponsione mensile della rata per la cessione volontaria del quinto dello stipendio e la restante parte (circa euro 1.208,00) è destinata al pagamento del canone di locazione (606,00 euro) ed alle spese del vivere quotidiano per lei e per il fratello convivente, privo di redditi. Da ciò si deduce che il reddito disponibile è insufficiente a coprire tutte le spese necessarie per adempiere alle obbligazioni tanto da generare uno stato di sovraindebitamento. È bene precisare che le spese per vivere sono lievitate all'importo di euro 1.164,00 in seguito alla morte della madre della debitrice, con lei convivente, dal momento che la defunta pagava il canone di locazione (contratto a nome della Sig.ra Rampini) dell'abitazione in cui conviveva con la ricorrente fino a quando era in vita (cfr. Certificato di morte). **Si segnala che l'unico immobile di proprietà della debitrice è stato venduto in sede esecutiva e quindi non vi sono altre abitazioni dove ella potrebbe dimorare.** Si ritiene, pertanto, che la debitrice versa in uno stato di sovraindebitamento irreversibile a causa del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e la liquidità per farvi fronte.

4. Situazione debiti. Elenco Creditori

-Credito Che Banca spa. Il credito di Che Banca nasce dalla stipula di un contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale contratto nell'anno 2005 (anno in cui nessuna norma sul sovraindebitamento era prevista e quindi la debitrice non può aver contratto l'obbligazione con la prospettiva di non adempiere). La banca ha iscritto ipoteca volontaria sull'immobile sito in Cellole –Sessa Aurunca (CE) – località San Limato, avente accesso dal Viale Eucaliptus s.n.c. alla Via Domiziana; il debito residuo nei confronti della banca ammonta ad €.93.948,87, come da atto di precetto.

L'immobile, dopo alcuni esperimenti di vendita all'asta, è stato aggiudicato in data 21/06/2018 (Trib. SMCV Proc. Esec. 486/2016) per l'importo di €.82.900,00 e il piano di riparto non è ancora stato effettuato dal professionista delegato, così come non sono state comunicate le spese della procedura esecutiva (Allegato 5).

All'attualità, come comunicato dal professionista delegato della procedura esecutiva, non è stato ancora effettuato il piano di riparto per cui l'odierna proposta di liquidazione del patrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art.14 ter della L. 3/2012 intende subentrare nella predetta procedura esecutiva onde procedere all'acquisizione del prezzo della vendita all'attivo del piano, da distribuire secondo i privilegi di legge.

↓ **A tal fine si chiede all'III.mo Giudicante di disporre la sospensione della procedura esecutiva n. 486/2016 presso Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, onerando il Gestore o il liquidatore della procedura odierna ad acquisire alla procedura di liquidazione il ricavato della vendita secondo il piano di riparto indicato in tale ipotesi di seguito secondo l'ordine dei privilegi di legge.**

-Creditore Agenzia delle Entrate. Pignoramento presso terzi derivante da Agenzia delle Entrate Riscossione riguarda imposte ipotecarie e catastali per l'importo di euro 22.347,70 afferenti l'immobile staggito. Entro tre giorni dal deposito dell'istanza di liquidazione presso il Tribunale così come previsto dalla L. 3/2012, qualsiasi contestazione o differente

quantificazione di eventuali debenze "fiscali" saranno certamente rese note al liquidatore nominato.

-**Creditore Sogert.** Il credito vantato da SOGERT (per il Comune di Cellole) per acqua e TIA (tassa sui rifiuti) di euro 130,33. Per cui è stato eseguito il pignoramento mensile dello stipendio della ricorrente.

-**Creditore Comune di Cellole (CE)** . Il Comune di Cellole Ufficio Tributi vanta un credito di €.209,00 per il servizio idrico erogato nell'anno 2013, sollecitato mediante avviso di sollecito di pagamento n.1064 del 10/12/2018 prot. 27625. Avviso di pagamento servizio idrico anno 2018 per €.204,00. Avviso di accertamento per omesso pagamento della TARES per l'anno 2013 per l'importo di €.489,00.

-Creditore -Condominio Parco Vega Baia Felice. Pignoramento presso terzi derivante da atto di precetto notificato il 14/03/2019 per crediti vantati da Condominio Parco Vega Baia Felice di euro 12.322,71 oltre competenze professionali successive per l'importo di €.328,30. DI CUI SI CHIEDE LA SOSPENSIONE DELLA PREDETTA PROCEDURA NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM ed anche perchè nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi.

-**Creditore – Unicredit.** Il credito verso Unicredit nasce da un contratto di finanziamento rimborsabile mediante la cessione del quinto dello stipendio con una rata mensile di €.274,00 e con un debito residuo di euro 16.917,95 alla rata n.47 con scadenza il 31 maggio 2019 . Da precisare che il netto ricavo del finanziamento contratto dalla debitrice di nominali €.22.477,33, è stato utilizzato in buona parte per l'estinzione di un precedente finanziamento per l'importo di €.17.952,00, per cui il netto ricavo effettivamente percepito dalla ricorrente ammonta ad €. 4.525,33.

-**Estratto di ruolo Agenzia Riscossione, Centrale rischi e verifica Cassetto Fiscale Agenzia Entrate.**

L'estratto di ruolo di Agenzia delle Entrate Riscossione riporta un saldo debitore pari ad euro € 372,02. Dalla visura presso la Centrale rischi non emergono posizioni diverse da quelle già esposte nel piano. Ciò detto il riepilogo totale dei debiti attribuiti alla sig.ra Rampini è riportato di seguito con indicazione del grado di privilegio, se esistente.

Nr. Crediti	Creditore	Grado	Importo
1	Che Banca	ipotecario	€ 93.948,87
2	Ade riscossione	privilegio	€ 22.719,72
3	Comune di Cellole	privilegio	€ 902,00
3	Sogert	chirografo	€ 130,33
4	Cond.Parco Vega	chirografo	€ 12.651,01
5	Unicredit	chirografo	€ 16.917,95
TOTALE			€ 147.269,88

In merito al credito di Che Banca (creditore ipotecario), sarà soddisfatto in via preferenziale con l'importo derivante dal prezzo di aggiudicazione del bene nella procedura esecutiva immobiliare suddetta, dedotte le spese di procedura, presuntivamente quantificate in €. 15.000,00, non avendo il professionista delegato di quella procedura comunicato l'importo esatto di dette spese, sebbene richiesto.

5.Situazione familiare, economica e patrimoniale

-Composizione del nucleo familiare: ricorrente e dal fratello Rampini Boncori Lucio, il quale è privo di reddito.

6. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare. Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad €

Entrate	Stipendio netto		€ 1.482,00
Uscite			
Alimenti			-€ 350,00
Canone di locazione			-€ 580,00
Oneri condominiali			-€ 24,75
Utenze			-€ 70,00
Tari			-€ 50,00
Cure mediche			-€ 38,44
Abbigliamento			-€ 50,00
Totale			-€ 1.163,19
SALDO ENTRATE USCITE			
€ 318,81			
Rate finanziamenti e pignoramento			
Rata Unicredit			-€ 274,00
Pignoramento Agenzia delle Entrate			-€ 149,78
Totale rate			-€ 423,78
Totale generale			
-€ 1.586,97			
Differenza entrate/uscite			
-€ 104,97			

1.164,75 (millecentosessantaquattroeuro/00) e la tabella che segue fornisce un dettaglio delle spese medie mensili per il mantenimento della famiglia della ricorrente:

le spese sono contenute in quanto con lo stipendio della ricorrente non vi sono margini ulteriori per poter pagare il canone di locazione, e le spese strettamente necessarie per vivere, a cui bisogna aggiungere la rata della cessione del quinto ed il pignoramento Sogert. Ne deriva un deficit mensile di € 106,00 circa. Anche con l'estinzione del pignoramento Agenzia delle Entrate non vi sarebbe la disponibilità mensile per onorare gli altri debiti, si come indicati nell'elenco dei creditori. La soglia di povertà assoluta indicata dall'Istat per l'anno 2017 per una famiglia composta da due adulti, residente nel mezzogiorno in una città metropolitana, è indicata in €. 829,00. Al netto del canone di locazione suindicato, sono state previste spese ricorrenti mensili pari a circa €. 584,75, che la ricorrente ritiene essere sufficienti per vivere, sebbene tale importo sia inferiore alla soglia di povertà assoluta. <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta>

Pertanto considerato il reddito di euro 1.482,00 mensili e le spese mensili di euro 1.164,00 rimarrebbe a disposizione dei creditori una liquidità mensile di circa euro 315,00.

La proposta di liquidazione del patrimonio consta di un attivo messo a disposizione dei creditori derivante dalla vendita all'asta dell'immobile di proprietà della sovraindebitata, aggiudicato in data 21/06/2018 (Trib. SMCV Proc. Esec. 486/2016) per l'importo di € 82.900,00 il cui piano di riparto non è ancora stato effettuato dal professionista delegato, così come non sono state comunicate le spese della procedura esecutiva, al fine di includere nella odierna procedura di liquidazione dei beni anche l'attivo derivante dal ricavato della vendita che formerà oggetto del programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto e previsto dal liquidatore nominato dall'Il.mo Giudicante che dovrà ovviamente tenere conto dell'avvenuta assegnazione dell'immobile e disporre della relativa liquidità riveniente dall'alienazione secondo l'ordine dei privilegi di legge. A ciò

si aggiunge all'attivo il reddito da lavoro dipendente della debitrice per i quattro anni successivi all'apertura della procedura di liquidazione.

7. A fronte di tale disponibilità mensile è stata predisposta la seguente proposta :

- il pagamento in prededuzione dei professionisti della procedura esecutiva immobiliare e le relative spese di procedura, nella misura del 100% alla emissione del riparto. Tali somme saranno pagate con il patrimonio messo a disposizione dalla vendita all'asta dell'immobile aggiudicato in data 21/06/2018 ad euro 82.900,00;

- il pagamento in prededuzione dei professionisti della procedura, Gestore della crisi e della scrivente quale avvocato/advisor, nella misura del 50% dei crediti vantati, nei primi 12 mesi dal decreto;

- a decorrere dal 13° mese, potendo fruire della moratoria prevista dall'art.8 della L. 3/2012, saranno pagati tutti gli altri creditori in 36 mesi (anni 3). Il credito di Ade Riscossione e del Comune di Cellole, di grado privilegiato, saranno pagati nella misura del 23% mentre i creditori chirografari saranno pagati in una percentuale del 10% rispetto ai crediti iniziali.

- Il creditore Che Banca per la parte residua del credito non soddisfatto con il ricavato della vendita, viene degradato al grado chirografo non potendo il creditore avere soddisfazione ulteriore sul bene ipotecato che è stato venduto attraverso la procedura esecutiva di cui si è detto. Si precisa che qualora residuassero ulteriori risorse dopo la determinazione delle spese di procedura, la somma eccedente sarà destinata al creditore Che Banca nel rispetto dei privilegi di legge; sono state previste spese di procedura esecutiva per l'importo di €15.000 circa per cui il credito chirografario di Che Banca è stato determinato dalla differenza del credito oggetto del pignoramento meno il prezzo di aggiudicazione al netto dell'importo spese presumibile di €15.000 (spese procedura);

- n. 36 rate mensili di euro 148,65 con le quali sarà pagata Agenzia Entrate Riscossione per il credito privilegiato di euro 22.719,72. L'importo è stato ulteriormente falcidiato vertendosi nella procedura di liquidazione dei beni;

- n. 36 rate di euro 168,46 (per un totale di euro 6.064,56) a disposizione di tutti i creditori chirografi in ragione del loro peso per una percentuale di soddisfazione del 10%.

Infine, visto che la realizzazione del piano di liquidazione presuppone la piena disponibilità dello stipendio del debitore, si chiede espressamente al Giudice Delegato di disporre la sospensione delle azioni esecutive nonché la cessione del quinto dello stipendio a favore di Unicredit e il pignoramento presso terzi a favore della Sogert e Agenzia delle entrate riscossioni.

La **proposta prevede**, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali attuali e future della debitrice, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso della sua famiglia. Poiché le entrate mensili ammontano a € 1.482,00 e la somma di cui la ricorrente ha necessità per soddisfare le esigenze vitali è di € 1.164,00 al mese, la somma disponibile residua ammonterebbe ad € 318,81 circa.

- Per cui la somma mensile disponibile per il pagamento dei crediti in prededuzione, verrebbe versata nei primi 12 mesi, nonché di quelli privilegiati e chirografari nei 36 mesi successivi, chiedendo di fruire della moratoria di un anno per il pagamento dei crediti in prededuzione, con decorrenza dal 1° mese dall'omologazione del piano, come meglio illustrato, per una durata complessiva di 48 mesi (anni 4).
- La rata risulta essere sostenibile tenendo in conto che l'importo attuale corrisposto mensilmente dalla debitrice è quello relativo a € 274,00 rate quinto dello stipendio, in regolare ammortamento, oltre al pignoramento Sogert.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel modo seguente:

il liquidatore nominato provvederà ad aprire un conto corrente intestato alla procedura su cui la debitrice disporrà, mediante addebito diretto sul proprio conto corrente bancario, l'autorizzazione alla disposizione permanente di bonifico sul conto intestato alla procedura entro 3 giorni dall'accredito dello stipendio mensile.

8. I beni del consumatore. I beni del debitore sono rappresentati dal prezzo di aggiudicazione dell'immobile e dallo stipendio percepito mensilmente dal Comune di Napoli che, attesa l'età della ricorrente, classe '64, si può agevolmente supporre che continuerà a percepire lo stipendio per i prossimi quattro anni (durata del piano di liquidazione). **La debitrice non è in possesso di ulteriori beni mobili** poiché quelli presenti nell'immobile in cui attualmente vive erano di proprietà della mamma e comunque di modico valore.

9. Conti correnti. Il conto corrente n. 4500/43333 presso BNL BNP Paribas è utilizzato esclusivamente per la domiciliazione dello stipendio e per le spese correnti familiari tra cui le utenze elettriche e telefoniche. Vista il saldo pari ad euro 31,32 al 05/06/2019, viene esclusa qualsiasi liquidità ai fini del Piano. La Sig.ra Rampini ha, altresì, dichiarato di non essere titolare di altri rapporti, né di polizze assicurative né di titoli, quote societarie, crediti ed altri valori mobiliari, ad esclusione del fondo pensione aperto INSIEME a cui si è iscritta il 23/01/2017, non riscattabile.

10. Reddito del consumatore. Il reddito disponibile della sig.ra Concetta Rampini Boncori ammonta a circa 19.270 euro annuali, come emerge dai modelli 730 presentati negli ultimi tre anni. Considerato che la debitrice ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio per avere maggiore liquidità in un momento di difficoltà economica, occorre considerare che la L. 3/2012 concede la possibilità ai soggetti non fallibili, incapaci di ripagare i propri debiti per cause sopravvenute non attribuibili alla loro volontà (quindi, meritevoli), di vedere falciati i propri impegni.

11. Garanzie. L'unica garanzia che la debitrice può offrire, è il proprio stipendio proveniente dal rapporto di lavoro subordinato quale dipendente del Comune di Napoli, nei limiti della disponibilità residua dello stretto necessario per vivere.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione particolareggiata.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentato, difesa domiciliata,
chiede

all'ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l.3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

In via principale

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss.mm. ii.;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b) anche mediante richiesta di integrazione documentale;
- ove non sia stato nominato ex art. 13, comma 1, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;

- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- disporre la sospensione/l'interruzione della procedura contrassegnata dal R.g.e. 486/2016 Tribunale di S.M.C.V.;
- disporre la sospensione/l'interruzione della procedura di pignoramento presso terzi con **PROSSIMA UDIENZA AL 20.09.19 Tribunale di Napoli.**
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi, ed in particolare la casa di abitazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 undecies, comma 5 lett. b) L.3/2012;


Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Allegati: come da indice analitico separato.

- **Allegato 1 Procura**
- **Allegato 2 Istanza di nomina Gestore**
- **Allegato 3 Autodichiarazioni**
- **Allegato 4 Documento d'identità e codice fiscale e certificati**
- **Allegato 5 Certificato di carichi pendenti**
- **Allegato 6 Pro forma compenso per Avv Mandico**
- **Allegato 7 Proposta e Relazione Particolareggiata del professionista**
- **Allegato 8 Mutuo ipotecario**
- **Allegato 9 Richiesta di riduzione della rata del mutuo**
- **Allegato 10 Piano di Ammortamento**
- **Allegato 11 Precetto CheBanca**
- **Allegato 12 Pignoramento**
- **Allegato 13 Nota di Trascrizione**
- **Allegato 14 Certificazione notarile**
- **Allegato 15 Certificato ipotecario**
- **Allegato 16 Decreto di trasferimento – Espropriazione immobiliare**
- **Allegato 17 Verbale di aggiudicazione**
- **Allegato 18 Certificazione di deposito**
- **Allegato 19 Servizio Pubblicità Aste Giudiziarie**
- **Allegato 20 Comunicazione di risoluzione del contratto da parte di Che Banca**
- **Allegato 21 Lista creditori**
- **Allegato 22 Documenti Unicredit**
- **Allegato 23 Contratto di Locazione Uso Abitativo**
- **Allegato 24 Atto di pignoramento presso terzi del Condominio Parco Vega**
- **Allegato 25 Pignoramento presso terzi AR e documenti Sogert**
- **Allegato 26 Attestazione Isee**
- **Allegato 27 Dichiarazione cause di sovraindebitamento**
- **Allegato 28 Proposta e piano di Liquidazione**

La sig.ra Concetta Rampini Boncori nata a Napoli il 13/01/1964 C.F. RMPCCT64A53F839Z alla luce delle opportunità concesse dalla Legge 3 del 27/01/2012 sottoscrive la formulazione tecnica del presente ricorso e della proposta di Liquidazione dei beni ex art. 14ter L. 3/2012 e la fa propria, richiedendo all'Ill.mo Giudicante l'accoglimento della stessa.

Concetta Rampini Boncori



Avv Monica Mandico



Avvocati

Avv. Monica Mandico
Avv. Fabio Nobili
Avv. Nicola Russo
Avv. Annalisa Attanasio
Avv. Martina Polidoro
Avv. p. Federica Bassano
Dott. Mario Esposito



Collaboratori

Avv. Alessandro Cantelmo
Avv. Elio Errichiello
Dott. Maurizio Canapa
Dott. Davide Punziano

PROCURA

Avv.to MONICA MANDICO del Foro di Napoli (C.F. MNDMNC71H51F839E - P.IVA 07419090639)

Io sottoscritto Sig.ra **RAMPINI BONCORI Concetta**, nata a Napoli il 13.01.1964 ed residente in Napoli alla via Pasquale Scura n. 72 - C.F. RMPCT64A53F839Z - informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D. Lgs. n. 28/2010 e del D. Lgs n. 69/2013 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto da esperirsi in alternativa a quello in sede giudiziaria e dei benefici fiscali di cui ai medesimi decreti (artt. 17 e 20 D. Lgs. n. 28/2010), e, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 162/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, dichiarando, altresì, di essere stato resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto, ed accettato anche con la presente, tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico da quantificarsi secondo i parametri massimi del D.M. 55/2014, **La nomino** e costituisco mio procuratore e difensore nel procedimento di cui al presente atto, come in ogni sua fase e grado, ivi comprese le fasi esecutive e di appello, conferendoLe, all'uopo, le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, quietanzare, incassare somme, rinunciare agli atti del giudizio, eleggere domicilio in altri fori competenti e nominare avvocati domiciliatari, nonchè di chiamare in causa terzi, proporre azioni cautelari anche in corso di giudizio, difendermi in eventuali azioni cautelari contro di me promosse anche in corso di giudizio, proporre procedure fallimentari e avendo fin d'ora per rato e fermo il Suo operato. Dichiaro di essere edotto/a e, chiaramente informato/a dei miei diritti e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, e presto completo e informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto dell'art. 13 e segg. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli artt. 13-23 del D.Lgs 196/03, all'utilizzo ed al trattamento dei suoi dati personali. Presto, altresì, assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito, assumendo fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Eleggo domicilio con presso il Suo studio sito in Napoli, c.a.p. 80126, alla Via dell'Epomeo n. 81 nonchè presso l'indirizzo di PEC monicamandico@avvocatinapolilegalmail.it

Napoli, lì 17 luglio 2019

Firma del cliente 

per autentica

Avv. Monica Mandico



Via dell'Epomeo n. 81 - 80126 Napoli (NA) -

Via dei Banchi Vecchi n. 58 - 00186 Roma (RM) Via Tagliamento n. 7 - Milano (MI)

Tel. 081 7281404 e-mail: avvocatomandico@libero.it pec: monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it

C.F. MNDMNC71H51F839E - P.IVA 07419090639 -

Polizza professionale HCC International Insurance Company PLC Si riceve solo su appuntamento

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n.3 e
ss.

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14-TER L.3/2012

DEBITORE: SIG.RA RAMPINI BONCORI CONCETTA

Professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi

DOTT. SSA FRANCESCA TUMMOLILLO

DEPOSITA

Attestazione di fattibilità Art.9, comma 2, L.3/2012

La sottoscritta **Dott.ssa Francesca Tummolillo**, nata a Napoli il 25/03/1984, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella circoscrizione del Tribunale di Napoli alla sez. A al numero 6421, con studio in Napoli alla Via O. Caiazzo n.19, pec francesca.tummolillo@pec.it, con provvedimento del 10/04/2019 è stata nominata dall'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento "OCC costituito presso l'Ordine dei commercialisti di Napoli", quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art.15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla Signora **Rampini Boncori Concetta**, nata a Napoli il 13/01/1964 C.F: RMPCC164A53F839Z e residente in Napoli (NA) in Via Pasquale Scura N.43, che risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge.

Il sottoscritto Occ, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);

- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legata al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinata o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
- Il compenso dell'O.C.C. è stato determinato sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dal progetto di liquidazione.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè la debitrice:

- risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n.3/2012;
- non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;

Scopo del presente incarico è:

redigere l'inventario di tutti i beni della debitrice, con specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché predisporre una relazione particolareggiata demandata all'organismo di composizione della crisi che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità della debitrice persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Sono state espletate le seguenti indagini ed acquisite le certificazioni e visure come di seguito riportato con i relativi esiti:

- a) Informativa CRIF Banca dati nazionale - elenco esposizione debitoria;
- b) Visura Protesti;
- c) Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate riscossione

La scrivente Professionista esprime giudizio soddisfacente sulla completezza della documentazione depositata e l'esito delle indagini consente di attestare la veridicità e l'attendibilità di quanto prodotto. Ai fini dell'indagine della meritevolezza, ha acquisito anche il Certificato dei Carichi pendenti (Allegato I) presso la Procura della Repubblica di Napoli che risulta negativo.

ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dall'art.9, comma 2, Legge n. 3/2012, lo scrivente Organismo di composizione della Crisi,

VERIFICATA

la completezza della documentazione depositata;

- l'attendibilità dei dati forniti direttamente dall'istante sovraindebitata, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dall'OCC nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art.15 Legge n.3/2012;

- la ragionevole certezza della continuità contrattuale del lavoro dipendente presso il Comune di Napoli;

- gli allegati con l'inventario di tutti i beni della debitrice, recante specifiche indicazioni sul possesso dell'immobile e delle cose mobili, nonché la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità della debitrice persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della inesistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Ritiene l'ammissibilità della domanda di liquidazione dei beni poiché la documentazione prodotta ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice.

ATTESTA

che il suddetto Piano di liquidazione dei beni, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile oltre che garantito poiché la Sig.ra **Rampini Boncori Concetta**, che intende sottoporre al vaglio di **Codesto Tribunale**, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice designato dal Presidente del Tribunale di Napoli,

- che, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 14-ter, nonché l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiarata aperta la procedura di liquidazione a mezzo decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quinquies della L.3/2012;
- che con il decreto di cui al comma 1 dell'art. 14 quinquies l'Ill.mo Giudice delegato nomini un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che disponga in via esclusiva dell'attivo generato dalla procedura esecutiva e proceda alla soddisfazione dei crediti anche con il ricavato della vendita all'asta dell'immobile di proprietà della debitrice (Trib. SMCV Proc. Esec. 486/2016) non ancora ripartito tra i creditori precedenti.
- che disponga che, sino al momento in cui il provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- che stabilisca idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto
- che ordini, essendo il patrimonio comprensivo di bene immobile, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
- che non siano compreso nella liquidazione lo stipendio che la debitrice guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia così come indicato dal giudice;
- che, in seguito al deposito della domanda, sospenda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione;

Con osservanza.
Napoli, li 05/07/2019

Il Professionista con funzioni di OCC
(dott.ssa **Francesca Tummoillo**)



**Proposta del piano di liquidazione dei beni
ai sensi dell'art. 14 ter e ss. L. 3/2012.**

1. Premessa

La sig.ra **Concetta Rampini Boncori**, nata a Napoli il 13/01/1964 C.F: RMPCCCT64A53F839Z, trovandosi nelle condizioni previste dalla L. 3/2012 così come modificata dal D.L. 179/2012 e non ricorrendo cause ostative, ha depositato istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi chiedendo di accedere alle procedure previste dalla norma (Allegato 2).

Con provvedimento del 10/04/2019 l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli ha nominato quale professionista incaricato la **dott.ssa Francesca Tummolillo** ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.3/2012 per valutare l'ammissibilità alla procedura di sovraindebitamento (Allegato 3).

Analizzata la documentazione prodotta, la dott.ssa Francesca Tummolillo ha ritenuto di poter procedere alla stesura, unitamente alla debitrice della presente proposta di liquidazione dei beni. Il Gestore ritiene che la debitrice si sia mossa con prudenza e accortezza quando ha assunto le obbligazioni che successivamente l'hanno poi condotta al sovraindebitamento. Che la proponente ha assunto le obbligazioni che l'hanno condotta al sovraindebitamento, senza aver mai commesso atti in frode ai creditori. L'assunzione delle obbligazioni che hanno originato l'indebitamento è connotata verosimilmente dalla dovuta prudenza e cautela, avendo la debitrice confrontato il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro. La debitrice al momento dell'assunzione delle obbligazioni non poteva ragionevolmente prevedere l'impossibilità di poterle adempiere.

2. Requisiti di ammissibilità e stato di sovraindebitamento.

I requisiti di ammissibilità sono elencati specificamente all'art. 7, comma 2, della legge n. 3/2012 e sono in particolare esposti di seguito.

A tal fine il professionista incaricato ha verificato che la debitrice:

- a) non è soggetta né assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- b) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- c) non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- d) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Nel caso di specie tutte le previsioni appena elencate risultano rispettate.

In ultimo è stato accertato che non sono stati compiuti atti dispositivi negli ultimi cinque anni.

Per quanto concerne, invece, il presupposto indicato all'art. 7, comma 1, e cioè lo stato di sovraindebitamento, è l'art. 6 al comma 2 che lo definisce come "... una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite. La debitrice percepisce uno stipendio di euro 1.482,00 circa, di cui una quota mensile (di euro 274,00) è trattenuta dal datore di lavoro per la corresponsione mensile della rata per la cessione volontaria del quinto dello stipendio e la restante parte (circa euro 1.208,00) è destinata al pagamento del canone di locazione (606,00 euro) ed alle spese del vivere quotidiano per lei e per il fratello convivente, privo di

RBC

3.2 Creditore Agenzia delle Entrate.

Pignoramento presso terzi derivante da Agenzia delle Entrate Riscossione riguarda imposte ipotecarie e catastali per l'importo di euro 22.347,70 afferenti l'immobile staggito (Allegato 6). Entro tre giorni dal deposito dell'istanza di liquidazione presso il Tribunale così come previsto dalla L. 3/2012, qualsiasi contestazione o differente quantificazione di eventuali debenze "fiscali" saranno certamente rese note al liquidatore nominato.

3.3 Creditore Sogert.

Il credito vantato da SOGERT (per il Comune di Cellole) per acqua e TIA (tassa sui rifiuti) di euro 130,33 (Allegato 7). Per cui è stato eseguito il pignoramento mensile dello stipendio della ricorrente.

3.4. Creditore Comune di Cellole (CE)

Il Comune di Cellole Ufficio Tributi vanta un credito di €.209,00 per il servizio idrico erogato nell'anno 2013, sollecitato mediante avviso di sollecito di pagamento n.1064 del 10/12/2018 prot. 27625. Avviso di pagamento servizio idrico anno 2018 per €.204,00. Avviso di accertamento per omesso pagamento della TARIIS per l'anno 2013 per l'importo di €.489,00.

3.5 Creditore -Condominio Parco Vega Baia Felice.

Pignoramento presso terzi derivante da atto di precetto notificato il 14/03/2019 per crediti vantati da Condominio Parco Vega Baia Felice di euro 12.322,71 oltre competenze professionali successive per l'importo di €.328,30 (Allegato 8).

3.6 Creditore – Unicredit.

Il credito verso Unicredit nasce da un contratto di finanziamento rimborsabile mediante la cessione del quinto dello stipendio con una rata mensile di €.274,00 e con un debito residuo di euro 16.917,95 alla rata n.47 con scadenza il 31 maggio 2019 (Allegato 9). Da precisare che il netto ricavo del finanziamento contratto dalla debitrice di nominali €.22.477,33, è stato utilizzato in buona parte per l'estinzione di un precedente finanziamento per l'importo di €.17.952,00, per cui il netto ricavo effettivamente percepito dalla ricorrente ammonta ad €. 4.525,33.

4. Estratto di ruolo Agenzia Riscossione, Centrale rischi e verifica Cassetto Fiscale Agenzia Entrate.

L'estratto di ruolo di Agenzia delle Entrate Riscossione riporta un saldo debitore pari ad euro € 372,02 punto 3.2 (Allegato 10).

Dalla visita presso la Centrale rischi non emergono posizioni diverse da quelle già esposte nel piano (Allegato 11).

Inoltre il gestore ha acquisito le credenziali di accesso al Cassetto Fiscale del debitore (che le ha consegnate volontariamente) il che ha consentito di verificare la corrispondenza tra i modelli 730 consegnati e quelli effettivamente presentati presso l'Agenzia Entrate, l'assenza di comunicazioni d'irregolarità e l'assenza di atti del registro stipulati negli ultimi cinque anni estranei a quanto dichiarato dal debitore.

RBE

redditi. Da ciò si deduce che il reddito disponibile è insufficiente a coprire tutte le spese necessarie per adempiere alle obbligazioni tanto da generare uno stato di sovraindebitamento. È bene precisare che le spese per vivere sono lievitare all'importo di euro 1.164,00 in seguito alla morte della madre della debitrice, con lei convivente, dal momento che la defunta pagava il canone di locazione (contratto a nome della Sig.ra Rampini) dell'abitazione in cui conviveva con la ricorrente fino a quando era in vita (cfr. Certificato di morte). Si segnala che l'unico immobile di proprietà della debitrice è stato venduto in sede esecutiva e quindi non vi sono altre abitazioni dove ella potrebbe dimorare. Si ritiene, pertanto, che la debitrice versa in uno stato di sovraindebitamento irreversibile a causa del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e la liquidità per farvi fronte.

3. Le cause del sovraindebitamento e Analisi della debitoria complessiva.

Al momento della stipula del contratto di mutuo con Micos Banca (poi CheBanca) in data 18/10/2005, Rep. 249026 Racc. 6615 per notar Luigi Valente in Napoli, per l'importo di €.115.000,00 finalizzato all'acquisto di un immobile ubicato in località Baia Felice, Sessa Aurunca (CE) su cui veniva concessa ipoteca a garanzia del rimborso da restituire in anni 25 con rata mensili, la debitrice poteva permettersi di sostenere il pagamento della rata che incideva sulla sua retribuzione netta mensile per circa il 35%, come infatti si è verificato nei primi anni di ammortamento.

Successivamente sia la madre della debitrice sia la sorella della stessa si sono ammalate e la madre è poi deceduta nell'anno 2016; quindi, nonostante le buone intenzioni, la ricorrente non riusciva ad adempiere regolarmente il pagamento delle rate mensili del mutuo poiché le sopravvenute spese per le cure mediche della mamma avevano assunto una indiscutibile priorità. La debitrice ha dovuto, pertanto, richiedere un finanziamento per liquidità a Unicredit Banca nel mese di giugno 2015 per sostenere le spese sanitarie familiari e, contemporaneamente, ha chiesto al creditore Che Banca una rimodulazione della rata e del piano di ammortamento. La banca creditrice accettava la proposta della debitrice riducendo la rata, tuttavia la situazione non si è rivelata comunque sostenibile. È bene precisare che la insostenibilità attuale degli impegni dipende dal fatto che l'unico bene della debitrice è stato espropriato attraverso la procedura esecutiva immobiliare e la stessa è costretta a pagare un canone di locazione che prima era pagato dalla madre defunta, a ciò si sono aggiunti debiti verso il condominio nonché verso Agenzia delle Entrate Riscossione.

3.1 Credito Che Banca spa.

Il credito di Che Banca nasce dalla stipula di un contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale contratto nell'anno 2005 (anno in cui nessuna norma sul sovraindebitamento era prevista e quindi la debitrice non può aver contratto l'obbligazione con la prospettiva di non adempiere). La banca ha iscritto ipoteca volontaria sull'immobile sito in Cellole -Sessa Aurunca (CE) – località San Limato, avente accesso dal Viale Eucaliptus s.n.c. alla Via Domiziana; il debito residuo nei confronti della banca ammonta ad €.93.948,87, come da atto di precetto (Allegato 4).

L'immobile, dopo alcuni esperimenti di vendita all'asta, è stato aggiudicato in data 21/06/2018 (Trib. SMCV Proc. Esec. 486/2016) per l'importo di €.82.900,00 e il piano di riparto non è ancora stato effettuato dal professionista delegato, così come non sono state comunicate le spese della procedura esecutiva (Allegato 5).

All'attualità, come comunicato dal professionista delegato della procedura esecutiva, non è stato ancora effettuato il piano di riparto per cui l'odierna proposta di liquidazione del patrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art.14 ter della L. 3/2012 intende subentrare nella predetta procedura esecutiva onde procedere all'acquisizione del prezzo della vendita all'attivo del piano, da distribuire secondo i privilegi di legge.

A tal fine si chiede all'Ill.mo Giudicante di disporre la sospensione della procedura esecutiva n. 486/2016 presso Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, onerando il Gestore o il liquidatore della procedura odierna ad acquisire alla procedura di liquidazione il ricavato della vendita secondo il piano di riparto indicato in tale ipotesi di seguito secondo l'ordine dei privilegi di legge.

4.1. Riepilogo debitoria e osservazioni.

Il riepilogo totale dei debiti attribuiti alla sig.ra Rampini è riportato di seguito con indicazione del grado di privilegio, se esistente.

Rank	Creditor	Privilege	Amount (€)
1	Che Banca	ipotecario	€ 93.948,87
2	Ade riscossione	privilegio	€ 22.719,72
3	Comune di Cellole	privilegio	€ 902,00
3	Sogert	chirografo	€ 130,33
4	Cond.Parco Vega	chirografo	€ 12.651,01
5	Unicredit	chirografo	€ 16.917,95

In merito al credito di Che Banca (creditore ipotecario), sarà soddisfatto in via preferenziale con l'importo derivante dal prezzo di aggiudicazione del bene nella procedura esecutiva immobiliare suddetta, dedotte le spese di procedura, presuntivamente quantificate in €. 15.000,00, non avendo il professionista delegato di quella procedura comunicato l'importo esatto di dette spese, sebbene richiesto.

5. La meritevolezza della debitrice

La sig.ra Rampini ha versato regolarmente le rate mensili del mutuo fino al mese di settembre 2013, per ben otto anni dalla contrazione dell'obbligazione.

Nel mese di gennaio 2014 è stata contattata telefonicamente dalla società Starcredit, incaricata del recupero del credito da parte di "Che Banca" poiché risultavano insolute due rate di mutuo (ottobre - novembre 2013) che la ricorrente ha provveduto subito a pagare con assegni a favore della Starcredit.

Su consiglio dell'avvocato della Starcredit, la sig.ra Rampini ha formulato una istanza indirizzata a Che Banca spa, datata 28-03-2014, con la quale chiedeva la riduzione delle rate del mutuo ad euro 500,00 mensili, a causa delle sopravvenute difficoltà economiche. La banca mutuante in data 20-05-2014 rispondeva alla richiesta accogliendo la proposta di riduzione dell'importo delle rate di mutuo ad euro 500,00 per un periodo di 12 mesi. La riduzione della rata avrebbe avuto validità dal 05-06-2014 al 05-05-2015 e nella stessa lettera si evince anche che per il mese di dicembre 2014 le sarebbero state addebitate le spese amministrative annue di euro 129,00.

Ulteriore richiesta veniva fatta dal difensore della sig.ra Rampini in data 28 novembre 2014 con cui chiedeva alla banca una ulteriore riduzione della rata di mutuo a euro 450,00 a partire da dicembre 2014 fino a dicembre 2015, quest'ultima mai accordata. Con difficoltà la debitrice ottemperava al pagamento delle rate, sebbene in misura parziale, fino al settembre 2016, mese in cui è deceduta la madre ed è stata costretta ad interrompere definitivamente i pagamenti avendo dovuto farsi carico anche del canone di locazione dell'immobile abitato dalla madre ed in cui lei si era trasferita per accudirla. È bene segnalare che la sig.ra Rampini ha sempre versato l'importo delle rate a Che Banca, seppur a volte in misura parziale, fino a quando ha avuto a disposizione maggiore liquidità non dovendo provvedere al pagamento del canone di locazione della casa in cui si era trasferita per accudire la madre. Fin quando la mamma era ancora in vita ella provvedeva al pagamento del canone di locazione (Allegato 12).

La riforma Rordorf ha modificato il concetto di meritevolezza, finora inteso quasi come pre-condizione di accesso alle procedure di sovraindebitamento nonché quale condizione successiva per l'ammissione alla esdebitazione, lasciando la sua valutazione ai soli casi in cui il debitore non è in grado di offrire utilità alcuna per consentirgli di accedere all'esdebitazione solo per una volta (art. 283 co. 1 nuovo Codice dell'insolvenza); ne discende che qualora il debitore abbia utilità, diretta o indiretta, presente o futura, che possa soddisfare il creditore, egli potrà accedere alla procedura di sovraindebitamento, anche se non meritevole. Tale novità rimanda alla ratio generale di incentivare l'utilizzo di questo strumento per risolvere le situazioni di difficoltà dei debitori.

5.1 Situazione familiare, economica e patrimoniale

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dalla ricorrente è reale, sopravvenuta e dimostrata dai seguenti elementi:

a) composizione del nucleo familiare

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia il nucleo familiare è composto dalla ricorrente e dal fratello Rampini Boncori Lucio il quale è privo di reddito;

b) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare;

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad € 1.164,75 (millecentosessantaquattro euro/00) e la tabella che segue fornisce un dettaglio delle spese medie mensili per il mantenimento della famiglia della ricorrente:

Entrate	Stipendio netto			€ 1.482,00
Uscite				
Alimenti				-€ 350,00
Canone di locazione				-€ 580,00
Oneri condominiali				-€ 24,75
Utenze				-€ 70,00
Tari				-€ 50,00
Cure mediche				-€ 38,44
Abbigliamento				-€ 50,00
Totale				-€ 1.163,19
SALDO ENTRATE USCITE				€ 318,81
Rate finanziamenti e pignoramento				
Rata Unicredit				-€ 274,00
Pignoramento Agenzia delle Entrate				-€ 149,78
Totale rate				-€ 423,78
Totale generale				-€ 1.586,97
Differenza entrate/uscite				-€ 104,97

Le spese sono contenute in quanto con lo stipendio della ricorrente non vi sono margini ulteriori per poter pagare il canone di locazione, e le spese strettamente necessarie per vivere, a cui bisogna aggiungere la rata della cessione del quinto ed il pignoramento Sogert. Ne deriva un deficit mensile di € 106,00 circa. Anche con l'estinzione del pignoramento Agenzia delle Entrate non vi sarebbe la disponibilità mensile per onorare gli altri debiti, si come indicati nell'elenco dei creditori.

La soglia di povertà assoluta indicata dall'Istat per l'anno 2017 per una famiglia composta da due adulti, residente nel mezzogiorno in una città metropolitana, è indicata in € 829,00.

Al netto del canone di locazione suindicato, sono state previste spese ricorrenti mensili pari a circa € 584,75, che la ricorrente ritiene essere sufficienti per vivere, sebbene tale importo sia inferiore alla soglia di povertà assoluta.

<https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta>

Rbe

Pertanto considerato il reddito di euro 1.482,00 mensili e le spese mensili di euro 1.164,00 rimarrebbe a disposizione dei creditori una liquidità mensile di circa euro 315,00 (Allegato 13).

HOME DATI ANALISI E PRODOTTI CONTENUTI INTERATTIVI SOGLIA DI POVERTA

CALCOLO DELLA SOGLIA DI POVERTÀ ASSOLUTA

DATI ANALISI E PRODOTTI

BANCHE DATI

TAVOLE DI DATI

Bollettino mensile di statistica on line

MICRODATI

Riconoscimento

COMUNICATI STAMPA

PUBBLICAZIONI

VISUALIZZAZIONI

Grafici interattivi

CONTENUTI INTERATTIVI

Contanomi

Rivalutazioni

Popolazione residente

Soglia di poverta

OPEN DATA

STATISTICHE A-Z

METODI E STRUMENTI

INFORMAZIONI E SERVIZI

La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.

Una famiglia è **assolutamente povera** se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.

Si fa presente che:

- la numerosità familiare non può superare i 12 componenti;
- i "Grandi comuni" includono anche i comuni della periferia dell'area metropolitana;
- i dati sono disponibili a partire dall'anno 2005.

1. Numero di componenti il nucleo familiare (per classe di età)

0-3 4-10 11-17
18-59 60-74 75 e più

2. Ripartizione geografica di residenza della famiglia:

3. Tipologia di comune:

4. Anno:

Calcola

Soglia di povertà assoluta nel 2017: **euro 829,25**

La proposta di liquidazione del patrimonio consta di un attivo messo a disposizione dei creditori derivante dalla vendita all'asta dell'immobile di proprietà della sovraindebitata, aggiudicato in data 21/06/2018 (Trib. SMCV Proc. Fsec. 486/2016) per l'importo di € 82.900,00 il cui piano di riparto non è ancora stato effettuato dal professionista delegato, così come non sono state comunicate le spese della procedura esecutiva, al fine di includere nella odierna procedura di liquidazione dei beni anche l'attivo derivante dal ricavato della vendita che formerà oggetto del programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto e previsto dal liquidatore nominato dall'Ill.mo Giudicante che dovrà ovviamente tenere conto dell'avvenuta assegnazione dell'immobile e disporre della relativa liquidità riveniente dall'alienazione secondo l'ordine dei privilegi di legge. A ciò si aggiunge all'attivo il reddito da lavoro dipendente della debitrice per i quattro anni successivi all'apertura della procedura di liquidazione. La scrivente ha verificato la veridicità dei dati nonché l'insussistenza di ulteriore beni/diritti suscettibili di valorizzazione (es. beni mobili e immobili), e l'effettiva situazione debitoria della Ricorrente.

A fronte di tale disponibilità mensile è stata predisposta la proposta riepilogata nella seguente tabella al fine di pagare i creditori nei quattro anni successivi all'apertura della liquidazione:

Creditore	Importo	Grado	Percentuale	Rate	Importo
Ade Risc.	€ 22.719,72	Privilegio	23,00%	36	€ 145,15
Comune di Cellole	€ 902,00	Privilegio	23,00%	36	€ 5,76
Che Banca	€ 26.048,87	Chirografo	10,00%	36	€ 72,36
Sogert	€ 130,33	Chirografo	10,00%	36	€ 0,36
Cond. Vega	€ 12.651,01	Chirografo	10,00%	36	€ 35,14
Unicredit	€ 16.917,95	Chirografo	10,00%	36	€ 46,99

Pertanto, il piano di liquidazione proposto è di seguito schematizzato:

- il pagamento in prededuzione dei professionisti della procedura esecutiva immobiliare e le relative spese di procedura, nella misura del 100% alla emissione del riparto. Tali somme saranno pagate con il patrimonio messo a disposizione dalla vendita all'asta dell'immobile aggiudicato in data 21/06/2018 ad euro 82.900,00;
 - il pagamento in prededuzione dei professionisti della procedura, Gestore della crisi e avvocato Mandico, nella misura del 50% dei crediti vantati, nei primi 12 mesi dal decreto;
 - a decorrere dal 13° mese, potendo fruire della moratoria prevista dall'art.8 della L. 3/2012, saranno pagati tutti gli altri creditori in 36 mesi (anni 3). Il credito di Ade Riscossione e del Comune di Cellole, di grado privilegiato, saranno pagati nella misura del 23% mentre i creditori chirografari saranno pagati in una percentuale del 10% rispetto ai crediti iniziali.
- il creditore Che Banca per la parte residua del credito non soddisfatto con il ricavato della vendita, viene degradato al grado chirografo non potendo il creditore avere soddisfazione ulteriore sul bene ipotecato che è stato venduto attraverso la procedura esecutiva di cui si è detto. Si precisa che qualora residuassero ulteriori risorse dopo la determinazione delle spese di procedura, la somma eccedente sarà destinata al creditore Che Banca nel rispetto dei privilegi di legge; sono state previste spese di procedura esecutiva per l'importo di € 15.000 circa per cui il credito chirografario di Che Banca è stato determinato dalla differenza del credito oggetto del pignoramento meno il prezzo di aggiudicazione al netto dell'importo spese presumibile di € 15.000 (spese procedura);
- n. 36 rate mensili di euro 148,65 con le quali sarà pagata Agenzia Entrate Riscossione per il credito privilegiato di euro 22.719,72. L'importo è stato ulteriormente falcidiato vertendosi nella procedura di liquidazione dei beni;
- n. 36 rate di euro 168,46 (per un totale di euro 6.064,56) a disposizione di tutti i creditori chirografi in ragione del loro peso per una percentuale di soddisfazione del 10%.

Anche se le procedure di sovraindebitamento non rientrano nella disciplina dei fallimenti, nel caso di specie si è rispettata la par condicio creditorum dal momento che il creditore ipotecario fondiario è stato pagato interamente per la quota garantita da ipoteca trascritta sul bene e la parte residua non soddisfatta è stata degradata a credito chirografo. Il credito residuo, con grado chirografo, non sarebbe mai stato recuperato da Che Banca. Il debitore, in questo caso, offre a Che Banca pure una soddisfazione

RBE

del chirografo nella misura del 10%. L'altro creditore privilegiato (per legge – Agenzia Entrate) viene soddisfatto a rate nella misura del 23% insieme al creditore privilegiato Comune di Cellole.

In fine, visto che la realizzazione del piano di liquidazione presuppone la piena disponibilità dello stipendio del debitore, si chiede espressamente al Giudice Delegato di disporre la sospensione delle azioni esecutive nonché la cessione del quinto dello stipendio a favore di Unicredit e il pignoramento presso terzi a favore della Sogert e Agenzia delle entrate riscossioni.

6. I beni del consumatore.

I beni del debitore sono rappresentati dal prezzo di aggiudicazione dell'immobile e dallo stipendio percepito mensilmente dal Comune di Napoli che, attesa l'età della ricorrente, classe '64, si può agevolmente supporre che continuerà a percepire lo stipendio per i prossimi quattro anni (durata del piano di liquidazione). La debitrice non è in possesso di ulteriori beni mobili poiché quelli presenti nell'immobile in cui attualmente vive erano di proprietà della mamma e comunque di modico valore.

7. Disponibilità liquide

Il conto corrente n. 4500/43333 presso BNL BNP Paribas è utilizzato esclusivamente per la domiciliazione dello stipendio e per le spese correnti familiari tra cui le utenze elettriche e telefoniche. Vista il saldo pari ad euro 31,32 al 05/06/2019, viene esclusa qualsiasi liquidità ai fini del Piano. La Sig.ra Rampini ha, altresì, dichiarato di non essere titolare di altri rapporti, né di polizze assicurative né di titoli, quote societarie, crediti ed altri valori mobiliari, ad esclusione del fondo pensione aperto INSIEME a cui si è iscritta il 23/01/2017, non riscattabile.

8. Reddito del consumatore.

Il reddito disponibile della sig.ra Concetta Rampini Boncori ammonta a circa 19.270 euro annuali, come emerge dai modelli 730 presentati negli ultimi tre anni (Allegato 14).

Considerato che la debitrice ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio per avere maggiore liquidità in un momento di difficoltà economica, occorre considerare che la L. 3/2012 concede la possibilità ai soggetti non fallibili, incapaci di ripagare i propri debiti per cause sopravvenute non attribuibili alla loro volontà (quindi, meritevoli), di vedere falciati i propri impegni. In particolare si richiama una pronuncia del Tribunale di Napoli Nord (Decreto n. 16.5.2018 Pres. Caria Est. De Vivo) secondo cui *il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla falciatura prevista per i chirografari* considerato che il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro che sorge relativamente a ratei di stipendio soltanto nel momento in cui matura il diritto a percepire lo stipendio mensile. Anche secondo il Tribunale di Pistoia (Decreto del 23 febbraio 2015) è applicabile l'art. 169-bis l.f. alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento con il risultato dello scioglimento dei contratti di finanziamento e la previsione di un indennizzo pari al debito residuo sottoposto a falciatura (Allegato 15).

È importante ricordare anche che la nuova riforma della legge fallimentare ha richiesto al gestore una valutazione, a maggiore tutela del debitore, sull'operato del creditore al momento di erogazione delle somme finanziate, per evidenziare se si è tenuto conto del reddito disponibile del debitore, al netto delle spese per vivere. In questo caso il creditore Unicredit avrebbe potuto visualizzare la pendenza di un contratto di mutuo con Che Banca al momento dell'erogazione del finanziamento, per valutare il grado di solvibilità della debitrice nonché il merito creditizio ai sensi dell'art.124 del TUB.

9. Garanzie

L'unica garanzia che la debitrice può offrire, è il proprio stipendio proveniente dal rapporto di lavoro subordinato quale dipendente del Comune di Napoli, nei limiti della disponibilità residua dello stretto necessario per vivere.

10. Modalità di pagamento delle rate

La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali attuali e future della debitrice, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso della sua famiglia. Poiché le entrate mensili ammontano a € 1.482,00 e la somma di cui la ricorrente ha necessità per soddisfare le esigenze vitali è di € 1.164,00 al mese, la somma disponibile residua ammonterebbe ad € 318,81 circa.

Questo OCC ritiene che è ragionevole destinare la somma mensile disponibile per il pagamento dei crediti in prededuzione nei primi 12 mesi nonché di quelli privilegiati e chirografari nei 36 mesi successivi, chiedendo di fruire della moratoria di un anno per il pagamento dei crediti in prededuzione, con decorrenza dal 1° mese dall'omologazione del piano, come meglio illustrato, per una durata complessiva di 48 mesi (anni 4). La rata risulta essere sostenibile tenendo in conto che l'importo attuale corrisposto mensilmente dalla debitrice è quello relativo a € 274,00 rate quinto dello stipendio, in regolare ammortamento, oltre al pignoramento Sogert.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel modo seguente:

il liquidatore nominato provvederà ad aprire un conto corrente intestato alla procedura su cui la debitrice disporrà, mediante addebito diretto sul proprio conto corrente bancario, l'autorizzazione alla disposizione permanente di bonifico sul conto intestato alla procedura entro 3 giorni dall'accredito dello stipendio mensile.

11. Diligenza impiegata dal debitore

La Sig.ra Rampini ha fatto ricorso alla finanza esterna per l'acquisto della casa d'abitazione, vista anche l'equivalenza tra la rata del mutuo ed i canoni di locazione correnti, e ben avrebbe potuto sostenere la rata poiché proporzionata alle proprie entrate ed entro la soglia del 40% del reddito disponibile, parametro utilizzato dalle banche mutuanti nella concessione di finanziamenti (merito creditizio). Successivamente, a causa dello stato di salute della mamma e poi della sorella è stata costretta a richiedere un ulteriore finanziamento a Unicredit, potendo comunque fruire di un importo netto esiguo a causa dell'estinzione di una previgente cessione del quinto. L'esigenza era dettata da spese necessarie, non voluttuarie né differibili, come dianzi detto.

La diligenza impiegata dalla debitrice si evince dalla proporzionalità della rata alle entrate mensili per ciò che concerne il mutuo, obbligazione liberamente e volontariamente contratta. Ella non si è indebitata in misura sproporzionata né con la consapevolezza di non poter adempiere il pagamento delle rate.

Con il finanziamento Unicredit la debitrice non ha scelto volontariamente di obbligarsi ma vi è stata costretta per far fronte alle spese per le cure mediche dei suoi congiunti, altrimenti impossibilitati a sostenerle.

Il costo della cessione del V e l'incidenza della rata sul reddito disponibile hanno generato uno squilibrio economico e un indebitamento per ulteriori dieci anni.

Ciò era l'unico strumento utilizzabile per far fronte alle esigenze straordinarie sopraggiunte.

Unicredit Banca ha concesso il finanziamento senza verificare il merito creditizio della richiedente né la sua situazione economica e familiare poiché la cqs è ritenuta dalle finanziarie eroganti un finanziamento garantito dal tfr e dal pagamento della rata direttamente dal datore di lavoro; certamente, qualora la richiedente avesse richiesto un prestito personale, non le sarebbe stato concesso o almeno non per lo stesso montante lordo.

La ricorrente ha fatto ricorso al credito non avendo alternative e dovendo provvedere alle cure della mamma, successivamente deceduta.

RSE

12. Concorso di colpa quale causa del sovraindebitamento

Premesso che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento per aver fatto ricorso al credito al consumo, nonché per aver dovuto soccorrere anche economicamente i propri familiari, occorre soffermarsi sulla colpa ad ella eventualmente attribuibile nonché sul concorso di colpa attribuibile agli intermediari finanziari, in primis a Unicredit Banca, non dimenticando che il servizio del debito include il pagamento degli interessi (costo complessivo dei finanziamenti) e il rimborso delle quote di capitale.

La causa attiva del sovraindebitamento è stata generata da esigenze vitali di spesa corrente della debitrice, relativa all'acquisto della casa d'abitazione ed ai consumi minimi, basata sulla fiducia della ricorrente nelle sue capacità reddituali presenti e future.

Nel caso di specie il sovraindebitamento è collegato e conseguente al prestito concesso alla ricorrente da Unicredit, ascrivibile nella categoria di prestito alle famiglie e riconducibile sempre alla esigenza causale di fronteggiare le spese familiari, per far fronte alla malattia, aggiungendosi a ciò i debiti passivi sopravvenuti nei confronti di ADE Riscossione e del Condominio Vega.

Dal lato della domanda, il credito attuale si identifica prevalentemente con l'operatore famiglia, per far fronte alle spese della famiglia nonché della malattia della mamma e non per l'acquisto di beni durevoli (mezzi di trasporto, mobili, arredi, elettrodomestici e così via) né di servizi (servizi turistici, servizi sanitari non necessari, ecc.). Si tratta di una forma di sovraindebitamento attivo, riconducibile ad una scelta, seppur incauta ma obbligata del consumatore, a cui però ha certamente concorso l'intermediario finanziario erogando credito non solo in dispregio di qualsiasi valutazione del merito creditizio ma applicando condizioni (costi) al limite dell'usura concreta e generando uno sbilanciamento eccessivo tra i propri interessi economici e quelli della sovraindebitata.

L'unica preoccupazione delle società finanziatrici è notoriamente la precostituzione di garanzie di rimborso dei prestiti con la cessione del quinto della retribuzione a loro favore nonché sul Tfr maturato. Nel caso di specie ben avrebbe potuto presumere Unicredit che il carico finanziario complessivo e le condizioni economiche applicate avrebbero potuto determinare l'insolvenza futura, ma ha erogato denaro nella forma tecnica più garantita rispetto al prestito personale, continuando ancora oggi a percepire regolarmente il pagamento della rata mensile da parte del terzo ceduto.

Non si può, al fine di valutare il concorso di colpa delle società finanziatrici, non condividere il dettato della Direttiva COM (2002) 443 def., recepita in Italia dalla legge n. 154/1992, poi trasfusa negli artt. 121 - 126 del T.U.B. che va nella direzione di contenere il fenomeno del sovraindebitamento; l'art. 9 prevede in capo al creditore l'obbligo di valutare, "con ogni mezzo a sua disposizione", l'effettiva capacità del consumatore di rimborsare il credito concesso.

L'art. 6 attiene alla materia di informazione precontrattuale e all'obbligo di consulenza dell'intermediario nei confronti del potenziale debitore per consentire al consumatore di arrivare alla propria decisione in maniera consapevole ed informata, conscio degli obblighi contrattualmente assunti e quindi in grado di poter prevedere la propria capacità di far fronte ai propri debiti, comprensivi di capitale prestato e costi da sostenere per il servizio del credito.

Tale informazione precontrattuale non è stata effettuata nel caso di specie né tantomeno si ritiene sia stata valutata l'effettiva capacità del consumatore di rimborsare il credito.

I finanziamenti contratti dalla ricorrente evidenziano l'applicazione di condizioni oggettivamente esorbitanti, e comunque sempre superiori al TEGM per operazioni rientranti nelle rispettive categorie del MIF; ciò è stato ed è causa, oltre che della perdita del potere di acquisto dello stipendio della ricorrente, anche della minor disponibilità di denaro, assorbito dal progressivo debito di restituzione.

Sul piano oggettivo, il sovraindebitamento nasce essenzialmente dal ricorso al credito al consumo, ma nel caso di specie il ricorso iniziale al credito, nel momento in cui la ricorrente ha acquistato la casa d'abitazione (2005), era proporzionato alle sue entrate, e nel 2015 il consumatore è stato costretto a ricorrervi senza alternative per sostenere le cure mediche della mamma.

Il comportamento imprudente delle finanziarie ha generato o contribuito a generare una situazione di sovraindebitamento, tal che la debitrice non è stata più in grado di restituire i prestiti, né lo sarà mai, se non dovendo rinunciare ai bisogni vitali essenziali, rimanendo un soggetto improduttivo per sempre, specialmente a livello macroeconomico. L'Ill.mo Giudicante, constatato ciò, vorrà tenerne conto nella successiva ammissione all'esdebitazione.

Non può, pertanto, non essere evidenziato il concorso di colpa della banca erogante nel procurare l'attuale situazione di sovraindebitamento, a cui non può non seguire il consequenziale esdebitamento che, secondo la Raccomandazione Europea, se il sovraindebitato è onesto deve essere concessa una seconda possibilità; ciò consentirà di riprendere a produrre un reddito disponibile, che muoverà denaro incrementando la spesa e contribuendo ad una, seppur piccola, ripresa economica.

Nessun dubbio può esprimersi sull'onestà della ricorrente che è stata costretta ad indebitarsi per esigenze indifferibili senza avere alcuna alternativa se non il ricorso agli usurai e la legge 3/2012 è stata ispirata proprio dall'esigenza fortemente sentita di contrastare l'usura.

Se colpa vi è stata questa non è ascrivibile solo al sovraindebitato, per cui nella palese consumazione di un concorso di colpa la ricorrente appare meritevole dei benefici previsti dalla legge, "quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

La legge ha inteso costruire il sovraindebitamento come una situazione presupposta, cioè la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge: non l'effetto di un contegno dunque, ma causa legittimante.

Il che trova lampante spiegazione proprio nella collocazione del testo normativo e nella sua ratio manifesta, che è quella di far fronte al fenomeno dell'usura e dell'estorsione, cioè alle migliaia di persone strozzinate già quando la legge (proprio per loro) è stata emanata, e che la legge stessa voleva aiutare a tirarsi fuori dai guai.

Quindi non soccorre ad un evento imprevedibile e sopravvenuto, bensì ad una situazione di fatto preesistente alla legge.

Infatti, nella legge n. 3/2012 non esiste alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi il sovraindebitamento è visto come una conseguenza di ulteriori indebitamenti, senza riferimenti (in termini oggettivi) alle cause, e sovente frutto di un processo graduale al quale può essere molto difficoltoso, se non persino impossibile, porre rimedio in itinere.

Il sovraindebitamento è comunque collegato causalmente con l'iniziale evento sopravvenuto ed imprevedibile (le esigenze di salute della mamma e del suo decesso), per cui il debitore non può essere ritenuto colpevole poiché la legge non si applica solo ai casi di eventi successivi che comportino shock esogeni.

I debiti successivi a quello del 2005 (Unicredit) sono stati contratti per far fronte ad eventi impreveduti, malattia che ha condotto alla morte della mamma.

La situazione non può non essere globalmente valutata come immune da colpa: quale colpa avrebbe chi ha dovuto contrarre dei debiti in uno stato simile di necessità? E che alternative aveva?

In realtà, come si è detto, la legge copre le situazioni ad essa pregresse allo stesso modo di quelle che si sono create in modo improvviso dopo la sua emanazione, sicché non è affatto fuor di luogo declinarne l'applicazione anche ai casi in cui il sovraindebitamento sia il mero frutto di un processo graduale durante il quale nessun rilievo colposo possa essere mosso al sovraindebitato circa le cause che lo hanno condotto a tal punto (far fronte alle spese familiari con il costo della vita che aumenta e lo stipendio che diminuisce), mentre certo non gli si può precludere l'accesso alla procedura perché si rendeva conto di sovraindebitarsi, visto che comunque non ha creato con colpa le condizioni di base del maggior debito.

Essenziale rimane l'esame delle ragioni (sia oggettive che soggettive) che hanno determinato il sovraindebitamento: erano bisogni essenziali e non voluttuari. Non sono stati contratti debiti per le vacanze, né per acquistare beni ma per far fronte ad esigenze familiari ed alla malattia oltre che ad assicurare un tetto al nucleo familiare.

Il consumatore non aveva alternative. È stato costretto ad agire per evitare il peggio.

RBC

13. Il compenso del gestore.

Il compenso da liquidare all'OCC, come da accordo tra le parti, di euro 2.000, comprensivo di Iva ed oneri di legge, al netto di quanto già versato all'Organismo di Composizione della Crisi, sarà versato dal debitore n°12 rate da €166.67 ciascuna così come indicato nel piano.

14. Il Compenso dell'avvocato Mandico

In considerazione della procedura attivata ed alla unica possibilità di consentire la fattibilità del piano di liquidazione prospettato, anche il compenso dell'avv. MANDICO è stato falcidiato e sarà pagato nella misura del 50% (proforma - Allegato 16).

Allegati: come da indice analitico separato.

- Allegato 1 Certificato di carichi pendenti
- Allegato 2 istanza presentata all'OCC
- Allegato 3 nomina professionista
- Allegato 4 precetto CheBanca
- Allegato 5 verbale di aggiudicazione
- Allegato 6 Pignoramento Agenzia della riscossione
- Allegato 7 Sogert
- Allegato 8 atto del processo esecutivo intervento Condominio e notifica atto di Pignoramento presso terzi.
- Allegato 9 cessione del quinto Unicredit
- Allegato 10 estratto Agenzia della Riscossione personale e del fratello
- Allegato 11 Crif
- Allegato 12 certificato di decesso madre
- Allegato 13 spese e giustificativi
- Allegato 14 modelli 730-18/17/16
- Allegato 15 pronuncia Tribunale di Napoli Nord e di Pistoia
- Allegato 16 proforma Avvocato
- Allegato 17 copia documento identità, cf del debitore, certificato di residenza e modello ISEE, ultimo estratto conto.